**Rep. n°\_\_/2018** (del repertorio degli atti non soggetti a registrazione o da registrare solo in caso d'uso)

**COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO**

**Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108°**

**---°---°---°---**

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA DONAZIONE, DI UN COMPLESSO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E SOCIALE AGGREGATIVO DENOMINATO "BORGO LIONS DELL’AMICIZIA” A FAVORE DEL COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO**

**---°---°---°---**

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno ------- del mese di -----------,

TRA

il Comune di Arquata del Tronto di seguito "Comune" - con sede provvisoria presso F.ne Borgo snc, nella persona del Sindaco pro-tempore Aleandro Petrucci;

E

La “Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108A” di seguito denominato "Fondazione Lions" nella persona del Presidente pro-tempore Marcello Dassori, con sede in Ravenna Via Guaccimanni n. 18 cap 48121 CF 92041830396;

PREMESSO CHE

-in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

-in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti , Perugia e L’ Aquila il giorno 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 3, comma 1 , del decreto legge 4 novembre 2001 n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2001, n. 286;

-in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto - legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

-con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza m conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

-in data 26 agosto 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

-in data 28 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 389, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

-in data 1 ° settembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 391, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

-in data 6 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 392, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

-in data 13 settembre 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 393, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

-in data 19 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 394, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

-l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;

-che il Comune di Arquata del Tronto è uno dei Comuni più colpiti dall’eccezionale sisma del 24/08/2016, di particolare intensità che ha provocato morti, feriti, crolli, distruzioni e ingenti danni a tutto il patrimonio pubblico e privato;

-che i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre di intensità ancora più forte hanno provocato maggiore distruzione;

Tutto ciò premesso

Dato atto che la “Fondazione Lions” ha presentato al “Comune” una proposta progettuale per la realizzazione di un complesso composto da nove Unità Abitative Minime ed un Centro di Aggregazione denominato "Borgo Lions dell’Amicizia", da destinare ai soggetti ed alle attività di cui all'Ordinanza 15 giugno 2017 n. 460;

Evidenziato che si rende necessario definire, attraverso la stipula di una convenzione ai sensi del citato articolo 6 della legge 225/1992, i rapporti tra le Parti;

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

(oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il “Comune” e la “Fondazione Lions”, ai fini della realizzazione e della successiva donazione al medesimo “Comune”, nonché della gestione del complesso "Borgo Lions dell’Amicizia" costituito da nove Unità Minime Abitative, composte da due camere, bagno, soggiorno e cucina, e da un Centro di Aggregazione, servizi igienici, sala multiuso, che consentirà l'uso per attività di informazione, formazione culturale-educativa, ludico- ricreativa, solidali, umanitari e sociali, da ubicare nel Comune di Arquata del Tronto, nella seguente area nella località Piedilama, in adiacenza all’area SAE già realizzata, area contraddistinta catastalmente al foglio 18, part. 33,672,31, 708 e 838.

Articolo 3

(Impegni della Fondazione Lions)

1. La “Fondazione Lions” si impegna, a:

a. predisporre tutta la progettazione preliminare ed esecutiva, in accordo con il “Comune”, della struttura oggetto della presente Convenzione, compresa la parte relativa alle opere di urbanizzazione e fondazione;

b. provvedere alla realizzazione, previa approvazione del progetto da parte di tutti gli Enti preposti e dall'ufficio tecnico del “Comune”, a perfetta regola d'arte, dell'intervento di cui all'art. 2, entro e non oltre il termine di giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi, salvo imprevisti, a decorrere dalla data di consegna formale dell'area;

c. attivarsi tempestivamente e fattivamente, per quanto di propria competenza, ai fini del rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente ed in particolare la preventiva autorizzazione sismica, per l'esecuzione dei lavori;

d. compiere le attività necessarie per la realizzazione delle opere previste dalla presente convenzione, così come descritte nel progetto;

e. nominare tutte le figure tecniche necessarie, quali, ad esempio, il progettista, il Direttore dei lavori il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e il/i Collaudatore/i tecnico/i, per la realizzazione dell'intervento;

f. alla successiva donazione al medesimo “Comune” di Arquata del Tronto, nonché affidamento della gestione del complesso "Borgo Lions dell’Amicizia" costituito da nove Unità Minime Abitative, e da un Centro di Aggregazione, che consentirà l'uso per attività di informazione, formazione culturale-educativa, ludico-ricreativa, solidali, umanitari e sociali;

L'intervento sarà realizzato nel rispetto della procedura autorizzativa indicata dal “Comune” oggetto d'intervento e dagli Enti preposti seguendo le indicazioni rilasciate dagli Enti stessi in materia di costruzioni. La consegna delle opere e l'inizio dei lavori in cantiere sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per svolgere i lavori ed alla immediata disponibilità dell'area.

Articolo 4 (Impegni del Comune)

Il “Comune” sì impegna a:

-mettere a disposizione della “Fondazione Lions” l'area che verrà individuata ai sensi dell' Ocdpc n. 460/2017 per la costruzione del complesso "Borgo Lions dell’Amicizia", libera da cose e/o persone provvedendo all’eventuale occupazione d’urgenza ed alle eventuali espropriazioni ai sensi dell’OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 e ss.mm.;

-predisporre e ad adottare ogni atto per la fattibilità tecnico-urbanistica dell'intervento programmato, nonché a rilasciare tutte le autorizzazioni, permessi e i nulla osta necessari;

-predisporre l’allacciamento alla rete elettrica di adeguata potenza per il cantiere;

-realizzare tutti gli allacci relativi alla rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica e gas;

-procedere alla presa in carico dei beni e delle opere di cui trattasi, al momento della consegna in tutte le sue parti;

-predisporre idonea segnaletica stradale per garantire la sicurezza dell'area;

-ad accettare la donazione con apposito separato atto del Consiglio Comunale;

-disporre, attraverso l'affissione di apposita targa sulle facciate dei manufatti, la riconoscibilità del Lions quale finanziatore totale dell'intervento;

-l’uso gratuito in comune dell’atrio e bagni del Centro di Aggregazione;

-mettere a disposizione gratuitamente alla “Fondazione Lions” per dodici volte l’anno la sala multi funzionale del Centro di Aggregazione preventivamente calendarizzate.

Articolo 5

(Durata ed efficacia della convenzione)

1. Il “Comune”, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche;

2. La validità della presente convenzione è subordinata alla verifica della realizzazione di quanto in essa contenuto nel suo articolato e all'approvazione del progetto esecutivo da parte degli uffici Tecnici del Comune di Arquata del Tonto;

3. La convenzione cessa a seguito del perfezionamento della donazione ed acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile;

4. La donazione verrà perfezionata con formale atto una volta completata la realizzazione della struttura. Il valore dei beni donati al “Comune” verrà individuato sulla base del progetto esecutivo.

Articolo 6

(Importo delle opere)

L'importo del complesso " Borgo Lions dell’Amicizia" donato al Comune di Arquata del Tronto non potrà superare la somma di € 687.705,30 Iva ed oneri di legge inclusi, che sarà interamente a carico del Lions Donatore.

Articolo 7 (Foro competente)

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, non definibili in via stragiudiziale, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro di Ascoli Piceno.

Articolo 8 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nella convenzione si fa rinvio alle norme vigenti in materia ed a quelle del codice civile.

Letto firmato e sottoscritto

Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108° il Presidente pro-tempore Marcello Dassori

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

firma

Comune di Arquata del Tronto

il Sindaco pro-tempore Aleandro Petrucci

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

firma